

PARTE QUINTA II

Concorso di persone

CONCORSO DI PERSONE

= Il reato commesso in concorso da più persone deve essere considerato opera di tutte: il concorso di persone nel reato regola questa situazione e coloro che collaborano alla realizzazione del reato prendono il nome di concorrenti o partecipanti.

Il concorso si distingue in due forme:

- **Concorso eventuale:** la pluralità dei concorrenti non è elemento costitutivo del reato, che può di per sé essere commesso anche da una sola persona;
- **Concorso necessario:** la pluralità degli autori è elemento costitutivo della fattispecie.

ART. 110 C.P.

“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”

FUNZIONE DELLE NORME SUL CONCORSO in un ordinamento improntato al principio di legalità:

- Funzione di incriminazione = rendono penalmente rilevanti condotte che non lo sarebbero in forza della fattispecie monosoggettiva di parte speciale (cd condotte atipiche); quindi svolgono funzione estensiva della punibilità.
- Funzione di disciplina = alle condotte concorsuali viene applicata la disciplina prevista per il concorso di persone nel reato; questa funzione diventa **esclusiva** nei casi in cui ognuno dei concorrenti tenga per intero la condotta atipica, perché qui la rilevanza penale delle condotte è già data dalla fattispecie monosoggettiva.

MODELLI DI DISCIPLINA

- a) MODELLO DIFFERENZIATO (c.p. Zanardelli): predeterminazione di diverse cornici edittali in relazione all'importanza della tipologia di contributo (distinzione tra compartecipi primari e secondari per i quali era prevista una pena più bassa).
- b) MODELLO UNITARIO (o tipizzazione unitaria *causale* dei contributi: modello adottato nel c.p. Rocco): non descrive i diversi contributi concorsuali, ma considera rilevante qualsiasi apporto dato dalla realizzazione del reato; il contributo concorsuale è tipizzato non su specifiche e differenziate modalità di partecipazione, ma sul contributo causale dato dalla commissione del reato.

- ↓
- Ragioni dogmatiche e di politica criminale alla base di tale scelta:
 - difficoltà applicative nel codice Zanardelli

- applicazione in ambito concorsuale della teoria causale condizionalistica
 - influssi della scuola positiva
 - soluzione funzionale ad estendere la punibilità
- Il c.p. Rocco non riesce, però, ad adottare un modello unitario **puro** nel quale tutti i contributi concorsuali sono equivalenti ed equiparati sul piano della risposta sanzionatoria. Esso lascia ampio spazio discrezionale al giudice nella determinazione dei requisiti del contributo e nella quantificazione sanzionatoria.

FONDAMENTO DOGMATICO DELLA PUNIBILITÀ DELLE CONDOTTE DI CONCORSO

a. TEORIA DELL'ACCESSORIETÀ

La punibilità del contributo atipico (**fatto accessorio**) si giustifica in quanto accede alla condotta dell'autore che pone in essere il fatto tipico (**fatto principale**)

La dottrina tedesca ha esteso la figura dell'autore, sostenendo che è un autore non solo chi realizza la condotta tipica (**autore immediato**), ma anche colui che si serve di altri per la commissione del reato (**autore mediato**).

Diversi modelli di accessorietà in ragione degli elementi richiesti al fatto principale: quanto più si arricchiscono i requisiti del fatto principale dell'autore, tanto più si riduce la possibilità di avere un contributo accessorio.


Critiche alla teoria dell'accessorietà → limiti in caso di esecuzione frazionata che si presenta nei casi in cui nessuno dei concorrenti pone in essere per intero il fatto tipico, ma ognuno ne realizza una parte. Inoltre, è limitata nel caso di concorso in un reato proprio, ovvero quando a realizzare il fatto sia l'extraneus e non l'intraneus titolare della qualifica personale richiesta dalla fattispecie incriminatrice.

b. TEORIA DELLA FATTISPECIE PLURISOGGETTIVA EVENTUALE

Nel concorso di persone non deve essere ricercato il rapporto di accessorietà tra le condotte del partecipe e dell'autore, in quanto la tipicità dei contributi concorsuali deve essere valutata alla luce della fattispecie che nasce dall'incontro tra l'art. 110 cp e le singole fattispecie incriminatrici di parte speciali. (modello troppo astratto!)

ART. 110 C.P.
+
FATTISPECIE INCRIMINATRICE DI
PARTE SPECIALE
=
FATTISPECIE PLURISOGGETTIVA

Indeterminatezza dell'art. 110 c.p.



- **Non tutti i concorrenti devono essere anche punibili** (v. artt. 111, 112, 119 c.p.)

Art. 112, ultimo comma, c.p.


“Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile”

- **Critica alla TEORIA DELL'AUTORE MEDIATO** (*mittelbarer Täter*):

Teoria elaborata dalla dottrina tedesca per risolvere specifiche lacune di tutela che l'ordinamento pone in quel sistema → da noi non è necessaria in quanto gli artt. 48, 54, 86, 111, 46 c.p. disciplinano ipotesi speciali di concorso di persone nel reato

REALIZZAZIONE DI UNA FATTISPECIE DI REATO

- **Reato consumato o delitto tentato**
- Possibile l'esecuzione frazionata *554
- **Non punibile il TENTATIVO DI PARTECIPAZIONE:** v. art. 115 c.p. (c.d. quasi reato)



CONTRIBUTO MATERIALE

Qual è il **criterio di tipizzazione** del contributo materiale?

- a) **Nesso di causalità condizionalistica tra contributo e fatto di reato:** (estensione dell'art. 41 cp) una condotta costituisce contributo concorsuale se è causale rispetto alla commissione del reato. Questo principio esteso all'ambito concorsuale però, rischia di sortire l'effetto opposto restringendo la punibilità ed escludendo la rilevanza di condotte meritevoli di pena.
- b) **Causalità agevolatrice o di rinforzo:** che attribuisce rilevanza concorsuale anche alle condotte che, pur essendo condizionalistiche del reato, abbiano comunque agevolato o rafforzato la sua realizzazione.
- c) **Criterio della prognosi postuma:** ossia valutando se il contributo, nel momento in cui è stato prestato (ex ante) abbia aumentato il rischio di realizzazione del reato; passare da un giudizio ex post a uno ex ante significa attribuire rilevanza penale a condotte che, sul piano causale, non hanno necessariamente inciso sulla preparazione o esecuzione del reato, aumentando così il rischio di realizzazione del fatto di reato (criterio rigettato dalla Corte di Cassazione).

In ambito concorsuale, perciò, la **causalità condizionalistica** è l'unico criterio in grado di garantire il rispetto dei principi di legalità e responsabilità per il fatto proprio.

Il secondo termine del rapporto causale è il **fatto di reato**, poiché il concorso di persone è ipotizzabile rispetto a qualsiasi reato, sia di evento sia di condotta; inoltre, il reato deve essere inteso **in concreto**, ovvero prendendo in considerazione le modalità specifiche di realizzazione del fatto (**hic et nunc**).

CONTRIBUTO MORALE

- Si presenta nella forma della **determinazione**, quando si fa sorgere un proposito criminoso prima inesistente e **istigazione**, ovvero quando si rafforza un proposito già esistente: altre forme sono **l'accordo**, quando chi vi partecipa non prenda poi parte alla preparazione o esecuzione del reato e il **consiglio**.

Anche il contributo morale richiede un accertamento rigoroso della causalità psichica, quindi è necessario che l'istigatore abbia influito sulla volontà dell'istigato, determinando o rafforzando il proposito criminoso che si è poi tradotto nella commissione del reato: l'accertamento dell'opera viene realizzato attraverso **massime di esperienza**.

L'istigazione non è causale se l'esecutore del reato era già convinto nel commettere il reato (**omnimodo facturus**): in tal caso eliminando mentalmente la condotta istigatoria, non verrebbe meno la commissione del reato. La necessità di un nesso di causalità tra il contributo e il reato esclude la rilevanza delle condotte intervenute dopo la consumazione del reato: queste potranno dar luogo a responsabilità per altri reati ma non a titolo di concorso; qualora, però, prima dell'esecuzione del reato intervenga una **promessa di aiuto**, sussiste responsabilità a titolo di concorso morale, poiché ha rafforzato il proposito criminoso.

- Necessità di utilizzare il criterio causale condizionalistico (maggiori difficoltà di accertamento); la giurisprudenza ha ripiegato su un giudizio di prognosi postuma, accontentandosi della mera idoneità della condotta istigatoria a rafforzare il proposito criminoso con aumento della possibilità di commissione del reato (sul piano probatorio si passa da ex post a ex ante).

CONCORSO MEDIANTE OMISSIONE

È necessario l'**obbligo giuridico di impedire il reato**



art. 40 cpv.c.p.

(in ambito concorsuale "EVENTO = REATO")

≠ CONNIVENZA

Soluzioni giurisprudenziali in relazione alla «**mera presenza sul luogo del fatto**»:

Cass., sez. V, 8 aprile 2009, n. 26542

In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, purché non meramente casuale, è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, **qualora sia servita a fornire all'autore del reato un maggiore senso di sicurezza, rivelando chiara adesione alla condotta delittuosa**.

DOLO DI PARTECIPAZIONE

- Non necessario il **previo accordo** tra i concorrenti, siccome il concorso può esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui anche all'insaputa del concorrente.
- **DOLO DI CONCORSO** → necessità di:
 - a) Rappresentazione e volontà del **fatto di reato**
 - b) Rappresentazione e volontà di **concorrere con altri alla realizzazione del fatto** (non è necessaria la reciproca conoscenza tra i concorrenti, ma solo la consapevolezza consente alle norme sul concorso di svolgere la funzione incriminatrice e di disciplina nei confronti di coloro che hanno tale consapevolezza),
- **REATI A DOLO SPECIFICO**: è sufficiente che uno solo dei concorrenti agisca con il prescritto dolo specifico, purché gli altri concorrenti siano di ciò consapevoli

Agente provocatore: chi induce taluno a commettere un reato al fine di assicurare il colpevole alla giustizia.

- Esclusa la responsabilità penale se il soggetto ha agito con lo scopo di assicurare gli agenti alla giustizia
- Non c'è rappresentazione né volontà del fatto
- La figura del c.d. "**infiltrato**"= realizza operazioni sotto copertura specie nell'ambito della criminalità organizzata

Legge n. 146/2006, art. 9

Operazioni sotto copertura

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.

3. **L'esecuzione delle operazioni** di cui ai commi 1 e 2 **è disposta**, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

DESISTENZA E RECESSO ATTIVO IN AMBITO CONCORSUALE

Cass., sez. I, 11 marzo 1991

Nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, affinché si possa beneficiare della causa di non punibilità prevista dal comma 3 dell'art. 56 c.p., il concorrente non deve limitarsi ad abbandonare l'azione criminosa concordata, ma deve **annullare il contributo dato alla realizzazione collettiva**, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato ed *eliminare le conseguenze della sua azione*, che fino a quel momento si siano prodotte.

Recesso= circostanza attenuante del tentativo

Per evocare la desistenza, il soggetto deve impedire la commissione del reato dagli altri concorrenti, ma sarebbe una richiesta non in linea con la ratio, non compatibile con il principio della responsabilità personale. Il soggetto deve annullare il contenuto di tipo materiale, ma deve venire meno anche l'elemento morale

CIRCOSTANZE NEL CONCORSO DI PERSONE

Il nostro sistema è unitario, e affida al giudice di differenziare le pene tra i concorrenti in relazione alla tipologia del contributo di partecipazione attraverso la previsione di circostanze **aggravanti** e **attenuanti**.

ARTT. 111-112-114 C.P.

↓
Graduazione del disvalore dei differenti contributi concorsuali

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 111 c.p.

Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

Art. 112 c.p.

Circostanze aggravanti.

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

- 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti;*
- 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;*
- 3) per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;*
- 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.*

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Art. 114 c.p. = la pena è più bassa per coloro che si trovano in posizione subordinata rispetto ai soggetti che hanno un'autorità

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

ATTENUANTE DELLA MINIMA IMPORTANZA

= Quando ha significato così marginale se anche togliendo il contributo, non cambierebbe l'evento sanzionato

(Art. 114, comma 1, c.p.)

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto **minima importanza** nella **preparazione** o nell'**esecuzione** del reato, può diminuire la pena.

Interpretatio abrogans della circostanza da parte della giurisprudenza

Cass., sez. I, 15 aprile 2010, n. 32324

In tema di applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione, va tenuto conto che l'art. 114 c.p. costituisce un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato, per cui esso va interpretato in maniera rigorosa, con la conseguenza che detta norma **trova applicazione solo laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale, non dovendosi ridurre il relativo giudizio a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti**, occorrendo invece accertare – attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali – il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi **l'attenuante in questione solo se l'efficienza causale sia stata "minima", cioè tal da poter essere – in via prognostica – avulsa dalla seriazione causale, senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa.**

VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE IN AMBITO CONCORSALE

Art. 118 c.p.

○ **Disciplina dell'art. 118 nella versione originaria del c.p.:**

*«Le circostanze **oggettive**, che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi. Le circostanze **soggettive**, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno di coloro che sono concorso nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando hanno servito ad agevolare l'esecuzione del reato. Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce».*

- **Disciplina dell'art. 118 dopo la riforma del 1990:** non utilizza più la distinzione fra circostanze oggettive o soggettive, ma una definizione unitaria

«Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono».



- **imputazione personale** (cioè applicazione solo a colui al quale si riferiscono) delle circostanze soggettive espressamente menzionate nell'art. 118 c.p.;
- **estensione a tutti i concorrenti** di tutte le altre circostanze;
- ricorso comunque ai **criteri di imputazione colpevole** ex art. 59 c.p.

Tutte le altre circostanze si applicano ai concorrenti, sempre con il rispetto del criterio di imputazione dell'art. 59, quindi in dolo o in colpa all'elemento circostanziale.

**CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
NEL CONCORSO DI PERSONE**

Art. 119 c.p.

Valutazione delle circostanze di esclusione della pena = sono tutte le cause di non punibilità e hanno effetto solo alla persona a cui si riferiscono, a meno che non siano oggettive e quindi sono applicabili a tutte le persone concorrenti nell'evento.

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

= circostanze in senso tecnico, quindi o aggravanti o attenuanti

CRITERIO PER DIFFERENZIARE LE CAUSE OGGETTIVE DA QUELLE SOGGETTIVE:

- ❖ non fondato il richiamo all'art. 70 c.p. che si riferisce alle circostanze aggravanti e attenuanti
- ❖ **cause oggettive: cause di giustificazione**
- ❖ **cause soggettive:** quelle che escludono la colpevolezza (**scusanti e cause di non imputabilità**) e le **cause di non punibilità** in senso stretto (immunità, cause sopravvenute di non punibilità). Le immunità si applicano solo al concorrente, mentre le cause sopravvenute possono essere come la desistenza volontaria.

**REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO
DA TALUNO DEI CONCORRENTI**

Art. 116 c.p. = Concorso anomalo

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Requisiti:

- **Accordo** per la commissione del reato
- **Il reato diverso deve essere realizzato con dolo** da parte di almeno uno degli altri concorrenti
- caso di **responsabilità oggettiva**: sufficiente il nesso casuale tra la condotta del concorrente e il reato diverso («...se l'evento è conseguenza della sua azione o omissione»)
- previsione di una **attenuante obbligatoria** nel comma 2 (non volizione del reato)

Disciplina incompatibile con l'art. 27, comma 1 Cost., pone il problema di costituzionalità riguardo la pena applicabile al reato personale.


Sent. Corte cost. n. 42/1965

(sentenza interpretativa di rigetto)

Non è sufficiente un nesso di causalità materiale, ma è necessario un nesso di causalità psichica, «concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba poterrappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, *come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto*».

Per chiamare il concorrente per un reato non voluto, non basta il nesso di casualità, ma si deve prevedere un requisito della prevedibilità logica.

Requisito della PREVEDIBILITÀ
(ulteriore rispetto al nesso di causalità)



Trasformazione sul piano interpretativo dell'art. 116 c.p.:

Sino a C. Cost. 42/1965



RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Dopo C. Cost. 42/1965



RESPONSABILITÀ ANOMALA



Assenza di corrispondenza tra l'elemento soggettivo del concorrente che non ha voluto il reato diverso (colpa) e il titolo di imputazione (dolo)

Cass., sez. V, 18/11/2020, n. 306

In tema di concorso anomalo ex art. 116 c.p., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta.

Corte Costituzionale, 31/03/2021, n. 55

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall'art. 31. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. Il divieto inderogabile di prevalenza dell'attenuante in esame non risulta compatibile con il principio costituzionale di determinazione di una pena proporzionata. La sproporzione della pena rispetto alla rimproverabilità del fatto posto in essere, globalmente considerato, conseguente al divieto di prevalenza censurato, determina un trattamento sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa.

CONCORSO NEL REATO PROPRIO

Possibile il concorso dell'*extraneus*

- **Contributo concorsuale:** può concorrere in un reato proprio anche chi (*extraneus*) non possiede la qualifica personale richiesta dalla legge come elemento costitutivo del fatto tipico, a condizione che, in applicazione dei principi generali sulla responsabilità concorsuale, sia consapevole di concorrere con il soggetto titolare della qualifica (*intraneus*)
- **Elemento soggettivo:** non è necessario che sia l'*intraneus* a tenere la condotta tipica (vedi es); diversa condizione si presenta invece quando l'offesa al bene giuridico tutelato richiede che l'*intraneus* tenga la condotta tipica (reati di mano propria). Allo stesso modo è l'indagine sul bene giuridico tutelato a decidere se sia necessario che l'*intraneus* agisca con dolo.

Particolare ipotesi di concorso di persone nel reato proprio: **art. 117 c.p.**

MUTAMENTO DEL TITOLO DI REATO

ART. 117 C.P.

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.



È necessario che la qualifica determini il mutamento del titolo di reato

(QUALIFICA CON FUNZIONE DIFFERENZIALE)

Art. 646 c.p.	Art. 314 c.p.
<i>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.</i>	<i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</i>

Qualifica con funzione costitutiva della responsabilità penale → art. 110 c.p.

Cass., sez. I, 23 settembre 2008, n. 39292

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per

taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall'estraneo costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale. Ne consegue che, quando l'azione del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 cod. pen.

Art. 117 come caso di RESPONSABILITÀ OGGETTIVA:

- *Extraneus* in dolo rispetto al reato comune
- L'*extraneus* non si rappresenta la qualifica dell'*intraneus* (mancanza di dolo rispetto al reato proprio)
- L'*extraneus* risponde del reato proprio

Argomento in favore della lettura dell'art. 117
in chiave di responsabilità oggettiva



Art. 1081 cod. navigazione

(Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice)

Fuori del caso regolato nell'articolo 117 del codice penale, quando per l'esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia, il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità.

Disciplina sanzionatoria dell'art. 117: attenuante facoltativa per l'*extraneus*

Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 117 c.p.:

- richiedere la conoscibilità della qualifica

Cass., sez. VI, 31/01/2019, n. 25390

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente *extraneus*, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente *intraneus*.

COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

ART. 113 C.P.

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell'art. 112.

- È un'ipotesi di **concorso rispetto ai delitti colposi**
- **Necessaria la CONSAPEVOLEZZA DELL'ALTRUI PARTECIPAZIONE**



Cooperazione nel delitto colposo \neq concorso di fattori colposi indipendenti

Cass., sez. IV, 29 aprile 2009, n. 26020

Ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza da parte dell'agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri sono investiti.

Cass., sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 20395

La cooperazione nel delitto colposo (art. 113 c.p.) si caratterizza esclusivamente come reciproca consapevolezza da parte dei concorrenti della convergenza delle rispettive condotte verso un identico scopo...

- **Non necessaria la consapevolezza del carattere colposo del contributo altrui**
- Tutti concorrenti devono violare una regola cautelare?

Cass., sez. III, 9 gennaio 2009, n. 15707

Nella cooperazione nel delitto colposo, che si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui, la condotta di ognuno dei concorrenti, singolarmente considerata, deve parimenti essere qualificabile come colposa.

- Violazione di regole cautelari primarie e regole cautelari secondarie
- **Funzione dell'art. 113 c.p.:** solo di disciplina o anche di incriminazione?

Cass., sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 1786

(vedi file)

È POSSIBILE UNA DIVERSITÀ DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA TRA I CONCORRENTI?

**a) CONCORSO COLPOSO
IN FATTO DOLOSO**

**b) CONCORSO DOLOSO IN
FATTO COLPOSO**

a) Argomenti contrari:

- limite dell'art. 113 che prevede la cooperazione nel delitto colposo e non la cooperazione colposa nel delitto
- unità del reato concorsuale

b) Ammesso: v. ad es. art. 48 c.p.

CONCORSO NELLE CONTRAVVENZIONI

CONCORSO DOLOSO



Amnesso
art. 110 c.p.: “reato”, ossia
delitti e contravvenzioni

CONCORSO COLPOSO



La sua configurabilità dipende
dalla funzione riconosciuta
all’art. 113 c.p. (la
giurisprudenza è a favore della
ammissibilità)

CONCORSO NECESSARIO

(REATO NECESSARIAMENTE PLURISOGGETTIVO)

Concorso *eventuale* ≠ concorso *necessario*

➤ Problemi principali che sollevano i reati a concorso necessario:

- 1) responsabilità del concorrente necessario non espressamente punito dalla fattispecie incriminatrice
- 2) estensione delle regole di disciplina del concorso eventuale

➤ **Differenze tra concorso di persone e reato associativo**

Art. 416 c.p.

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.....

➤ **Il concorso esterno:** applicazione dell’art. 110 c.p. ad un reato associativo

PARTE SESTA

Concorso apparente di norme Concorso di reato

UNITÀ O PLURALITÀ DI AZIONI

—

UNITÀ O PLURALITÀ DI REATI

- Ad una condotta corrisponde sempre un solo reato ed a più condotte corrispondono sempre più reati?

Il reato come entità normativa e il legislatore nel descrivere le fattispecie incriminatrici ne individua gli elementi costitutivi che possono condurre a valutare in modo unitario ciò che apparentemente appare plurimo. Per rispondere alla domanda serve una duplice indagine:

- ▶ **Indagine sulla struttura della singola fattispecie incriminatrice:** talvolta ciò che appare naturalisticamente costituito da una pluralità di condotte è da considerare unitario di vista normativo.
- ▶ **Indagine sul rapporto tra norme:** può accadere che la complessità della vicenda concreta sia riconducibile a più fattispecie, una sola delle quali trova applicazione nel caso specifico.

Unificazione normativa di condotte naturalisticamente plurime

Reati abituali: il fatto è descritto in modo da richiedere la reiterazione di una pluralità di azioni che vengono considerate come una sola condotta.

Art. 572 c.p.

chiunque, ..., **maltratta** una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte

Norme a più fattispecie: casi in cui il legislatore incrimina in modo alternativo una pluralità di condotte, in modo che chi contestualmente realizza una delle condotte descritte commette un solo reato.

Art. 635 c.p.

Chiunque **distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili** cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. ...

Fattispecie a più norme: le condotte descritte in alternativa integrano fattispecie incriminatrici distinte, con la conseguenza che, se un soggetto realizza le diverse condotte, deve rispondere di più reati

Art. 73 t.u. stupefacenti

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, **coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna** per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope

Reati a duplice schema

Art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa

Indagine sul rapporto tra norme

CONCORSO APPARENTE DI
NORME

Un fatto è apparentemente riconducibile a più norme, ma una sola è applicabile in quanto l'applicazione di più norme si infrangerebbe contro il **principio del *ne bis in idem* sostanziale**

Criteri per la soluzione:

- A) **PRINCIPIO DI SPECIALITÀ**
- B) **PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ**
- C) **PRINCIPIO DI CONSUNZIONE**

PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Art. 15 c.p.:

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Specialità in astratto: una norma è speciale rispetto a un'altra (detta generale) quando oltre agli elementi della norma generale presenta uno o più elementi specializzanti, in modo che, in assenza della norma speciale, i casi disciplinati rientrerebbero nella norma generale.

- Specialità per specificazione o per aggiunta a seconda che l'elemento specializzante specifichi un elemento della fattispecie generale o si aggiunga a quelli costitutivi.

- Specialità *unilaterale* e specialità *bilaterale*

Specialità unilaterale: una norma è speciale rispetto a un'altra e il raffronto tra le stesse viene fatto considerando gli elementi costitutivi di fattispecie a prescindere dal fatto concreto

→ rappresentazione grafica: due cerchi concentrici Es. artt. 575 e 579 c.p.

Specialità bilaterale: le due norme presentano elementi comuni ed elementi specializzanti l'una rispetto all'altra, quindi non c'è una norma speciale e una generale, ma solo l'una speciale rispetto all'altra.

→ rappresentazione grafica: due cerchi interferenti

<p>Art. 610 c.p. violenza privata</p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p>	<p>Art. 611 c.p. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato</p> <p>Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.</p>
---	--

Interpretazione del termine **stessa materia** nell'art. 15 c.p.:

- **Stesso bene giuridico** = allo scopo di escludere il concorso apparente di norme e di riconoscere il concorso formale di reati, qualora si ritenga che le fattispecie convergenti siano poste a tutela di interessi diversi;
- **Stesso fatto concreto** = sul quale convergono le norme, ovvero il presupposto che consente al concorso apparente di norme di operare;
- **Stesso fatto astratto** = settore, aspetto dell'attività umana che la legge interviene a disciplinare e non quale episodio concreto verificatosi in più norme.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Utilizzabile laddove la norma penale espressamente usa **clausole di riserva**



Es. art. 316-ter – 640-bis c.p.

<p>Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.</p>	<p>Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</p>
<p><i>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o</i></p>	<p><i>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre</i></p>

<p><i>attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p>	<p><i>erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</i></p>
--	--

PRINCIPIO DI CONSUNZIONE O ASSORBIMENTO

Criterio di valore: il disvalore di un reato è in grado di assorbire per intero il disvalore di un altro reato



Sequestro di persona e rapina aggravata

<p>Art. 605 c.p. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.</p>	<p>Art. 628 c.p. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.</p> <p>La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:</p> <p>...2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire</p>
---	--

Cassazione penale sez. II, 5 maggio 2009, n. 24837, CED Cass. pen. 2009

*Il reato di **sequestro di persona** è assorbito in quello di **rapina aggravata** previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa.*

Fondamento normativo del principio di consunzione o assorbimento:

Art. 68 c.p.

*Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante **comprende in sé un'altra circostanza aggravante**, ovvero una circostanza attenuante **comprende in sé un'altra circostanza attenuante**, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena.*

REATO COMPLESSO

Art. 84 c.p.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato.

Es. art. 628 c.p.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto(1), mediante violenza alla persona [581] o minaccia(2), s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene

→ *considera come **elementi costitutivi**, di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato*

Es. Art. 576, n. 5 c.p.

Circostanza aggravante dell'omicidio commesso «in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies»

→ *considera come... **circostanze aggravanti** di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato*

Contestualità tra reati o circostante componenti e reato complesso

CONCORSO APPARENTE DI NORME IN RELAZIONE A PIÙ FATTI

Attraverso il principio di consunzione: (vedi es.*613)

- **Antefatto non punibile:** quando il fatto previsto da una norma incriminatrice costituisce ordinariamente un antecedente rispetto alla commissione di un altro più grave reato che assorbe il fatto strumentale;
- **Postfatto non punibile:** il reato che rappresenta lo sviluppo del reato commesso in precedenza; talvolta è lo stesso legislatore a prevedere la non punibilità;
- **Progressione criminosa:** quando con deliberazioni successive ravvicinate si realizzano fattispecie diverse che comportano una progressiva intensificazione dell'offesa.

CONCORSO DI REATI

Criteri possibili di determinazione della sanzione:

- a) **Cumulo materiale** = si procede alla somma aritmetica che il giudice ritiene si applicare ai singoli reati;
- b) **Assorbimento** = applicazione della pena prevista per il reato più grave che assorbe quella degli altri reati in concorso;
- c) **Cumulo giuridico** = applicazione della pena prevista per il reato più grave aumentata di una certa quantità per tener conto dei reati concorrenti.

CONCORSO MATERIALE

Art. 71 ss. c.p.

Previsioni di limiti massimi al cumulo materiale

L'applicazione di una pena per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati è integrata da ulteriori regole di disciplina:

- a) In caso di concorso di più delitti puniti con l'ergastolo, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni; se invece un delitto punito con l'ergastolo concorre con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo superiore ai 5 anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a 18 mesi;
- b) Quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 24 anni si applica la pena dell'ergastolo;
- c) Sei reati in concorso importano pene temporanee di detentive di specie diversa queste si applicano tutte indistintamente e per intero e l'arresto è eseguito per ultimo;
- d) Per la determinazione delle pene accessorie sia riguardo al singolo reato e alle pene principali a questo inflitte;
- e) Sono previsti limiti massimi degli aumenti delle pene principali delle pene accessorie per effetto del cumulo materiale.


CONCORSO FORMALE

Art. 81, comma 1, c.p.

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

- Presupposto: una sola azione o omissione


Problematici i casi in cui una condotta riproduce il tipo legale più volte nel medesimo contesto:



Criterio della contestualità temporale e dell'offesa al medesimo interesse

Riforma 1974: dal cumulo materiale al cumulo giuridico

- Concorso formale:



REATO CONTINUATO

Art. 81, comma 2, c.p.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

- **OMOGENEO** ed **ETEROGENEO** (riforma 1974: estensione al reato continuato eterogeneo)
- Assenza di limiti temporali tra la commissione dei vari reati
- **MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO:**

- Non è il movente o lo stile di vita

Cass., sez. I, 5 novembre 2009, n. 46166

In tema di continuazione, lo “stile di vita” adottato dal soggetto non è di per sé sufficiente a integrare l’unicità del disegno criminoso

- **Dupliche requisito:**

a) **RAPPRESENTATIVO** (iniziale rappresentazione, anche di tipo generico, dei vari reati)

Cass, sez. I, 16 gennaio 2009, n. 3747

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale.

Cass., sez. I, 21 ottobre 2008, n. 43043

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso, che costituisce l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e di circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e di necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo, invece, le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta, si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso. In una tale prospettiva, il condannato, pur non essendo gravato dall'onere della prova, è tuttavia soggetto a un onere di allegazione degli elementi di fatto e delle ragioni sulle cui basi possa poggiare la tesi della riconducibilità dei vari reati a un'identica deliberazione preventiva. Tra tali elementi rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità, le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed è proprio attraverso questi indici o alcuni soltanto di questi indici – purché siano pregnanti e idonei a essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione – che il giudice deve apprezzare la sussistenza o no della deliberazione unitaria di fondo idonea a “cementare” le singole violazioni.

b) FINALISTICO

Cass., sez. IV, 11 febbraio 2009, n. 14432

La “ratio” della più mite disciplina sanzionatoria del reato continuato sta nell'apprezzamento del minor disvalore sociale che connota più reati che non scaturiscano da altrettanti diversi progetti, ma conseguano, invece, a un'unica determinazione criminosa che abbia, poi, informato di sé tutti i singoli e diversi reati posti in essere anche in tempi diversi. Peraltro, a tal fine non basta la generale tendenza a porre in essere determinati reati, magari della stessa specie o indole, essendo invece richiesto l'accertamento comunque dell'unicità del programma criminoso, nel contesto del quale siano stati posti in essere i singoli reati

- 1. 49/2006: «*Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza*» (nuovo comma 1 art. 671 c.p.p.)

Cass., Sez. IV, 22 maggio 2009, n. 26397

La modifica normativa di cui all'art. 671, comma 1, c.p.p., ... in forza della quale è stato aggiunto il seguente periodo: “*fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza*”, ha carattere sostanziale ed è quindi operativa anche ai fini dell'applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. in sede di cognizione, poiché introduce un criterio normativo nel canone di valutazione indiziaria dell'atteggiamento interiore costituito dall'unitarietà del disegno criminoso che caratterizza il reato continuato. Tale disposizione, peraltro, non implica che lo stato di tossicodipendenza renda necessariamente configurabile la continuazione fra tutti i reati che, in costanza di tale stato, siano compiuti da un dato soggetto, ma implica semplicemente che il giudice ha l'obbligo di tener conto di detto stato, fermo restando il principio per cui l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale, ma richiede la previa individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, di guisa che lo stato di tossicodipendenza in tanto assume rilievo in quanto contribuisca a rendere riconoscibile la sussistenza di detta imprescindibile condizione.

- Incompatibilità della continuazione con i **reati colposi**

TRATTAMENTO SANZIONATORIO NEL CONCORSO FORMALE E NEL REATO CONTINUATO



CUMULO GIURIDICO

- Nozione di **reato più grave**

Corte di cassazione, Sez. Unite, 28 febbraio 2013, n. 25939: criterio della gravità in astratti

Delitti più gravi delle contravvenzioni

Penza detentiva più grave della pena pecuniaria

massimo edittale

minimo edittale

- **Aumento sino al triplo**

- Limiti all'aumento sino al triplo: **art. 81 commi 3 e 4**



Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Cass., sez. I, 22 aprile 2010, 17928

L'aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, c.p., si applica a condizione che l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.

Cumulo giuridico e pene eterogenee

- Pene di specie diversa (reclusione/arresto; multa/ammenda)
- Pene di genere diverso (pena detentiva e pena pecuniaria)

Compatibile il cumulo giuridico con il principio di legalità delle pene?

Corte Cost., sent. n. 312 del 1988

Penza legale non è solo quella prevista dalla singola norma incriminatrice, ma anche quella che risulta dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che, quindi, la pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81 c.p., è anch'essa pena legale, perchè prevista dalla legge

Cassazione, sez. un. , 21/06/2018 , n. 40983

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell' art. 135 c.p.

Se la pena dei reati in continuazione è dello stesso genere (detentiva o pecuniaria) anche se di specie diversa (reclusione-arresto; multa-ammenda), l'aumento per moltiplicazione si effettuerà rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base. Se invece la pena detentiva base è la reclusione, e quella del reato satellite una pena pecuniaria, la specie di pena pecuniaria frutto del ragguaglio sarà la multa - anche se il reato satellite è punito con l'ammenda -, in linea con la previsione, relativa al cumulo materiale, che le pene di specie diversa concorrenti si considerano, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave (art. 76 c.p.)

6.2. Conclusivamente, discende da quanto sopra, in relazione ai casi più frequenti e maggiormente significativi, ma senza pretesa di esaustività, che:

- a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 c.p.;
- b) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;
- c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva;
- d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 c.p., punita con l'arresto o l'ammenda);
- e) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;
- f) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 c.p.;
- g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa (tenuto conto che, come condivisibilmente affermato da Sez. U, Varnelli, il delitto è sempre più grave della contravvenzione per le conseguenze più gravi che l'ordinamento riconnette alla commissione del delitto; conforme, Sez. 5, n. 1781 del 19/04/1999....

Necessità che il giudice indichi nella motivazione della sentenza i singoli aumenti per i diversi reati

Sentenze di condanna ed interruzione della continuazione

- Continuazione e giudicato su reato più grave o su un reato meno grave

Cass., Sez. V, 6 marzo 2009, n. 31098

In tema di reato continuato, è possibile ritenere la continuazione anche con un fatto meno grave, definito con sentenza irrevocabile, di quello sottoposto al giudizio. In tale ipotesi, la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento a reato meno grave già giudicato.

Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in fase esecutiva

Art. 671 c.p.p.

1. *Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.*

2. *Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.*

2-bis. *Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale.*

3. *Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.*

Cassazione penale, sez. un., 18/05/2017, n. 28659

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Il reato continuato è un solo reato o una pluralità di reati?

Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2009, n. 3286

(...) Attualmente ciò che connota e distingue il reato continuato è solo la valutazione quoad poenam.

(...) Va affermato il principio secondo il quale i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti.

Cass., sez. un., 27 novembre 2008, n. 3286

In tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso.

www.unidocs.it

www.unidocs.it

www.



www.unidocs.it

www.unidocs.it



www.unidocs.it

www.unidocs.it



www.unidocs.it

www.unidocs.it

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari